

COMUNE DI ORZINUOVI

Provincia di Brescia

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 18 del 28 Settembre 2022

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2022/2024**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Baggini Revisore Unico del Comune di Orzinuovi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.3.2021

VISTI

- gli artt. 89,91 e 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001
- l'art. 39 comma 1 della Legge 449/1997
- l'art. 1 comma 557 della Legge 296/1996 e s.m.i.
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019
- il decreto 17 marzo 2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni

VISTI

1. il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 20.12.2021;
2. la prima modifica al Piano triennale, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 13.06.2022;
3. la proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, che prevede il rinnovo di n. 1 dipendente categoria C part time 50% ufficio tecnico per il periodo ottobre 2022/marzo 2023;
4. il Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024 aggiornato, redatto secondo le Linee di indirizzo approvate con Decreto 8.5.2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione (G.U. 173 del 27.7.2018);
5. il parere del Responsabile Finanziario del 22.9.2022 prot. 0024513/2022;

DATO ATTO ALTRESI'

Che in materia di assunzioni la normativa pone agli enti l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni per poter procedere legittimamente ad assumere nuovo personale:

- ❖ il limite generale di riduzione della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari a euro 1.753.467,19=, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006, con le modifiche introdotte dal D.L. 90/2014, ad eccezione della spesa di personale a tempo indeterminato sostenuta in attuazione degli articoli 4 e 5 del Decreto 17 marzo 2020, con cui vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;
- ❖ i limiti assunzionali di cui al Decreto ministeriale 17 marzo 2020;
- ❖ il rispetto, per il periodo 2020-2024, in caso di Comune "virtuoso", del limite di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga ed in alternativa alla tabella 2 art. 5 D.M. 17 marzo 2020 e nel limite massimo di cui alla tabella 1 dell'art. 4;

- ❖ il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per l'attivazione di eventuali rapporti a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, art. 4 ter comma 12 D.L. 16/2012;
- ❖ la verifica dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33 comma 1 del D.Lgs. 165/2001);
- ❖ l'approvazione del piano triennale delle azioni positive 2020-2022, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 16.12.2019 (art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001);

CONSIDERATO CHE

- ❖ la proposta di deliberazione oggetto del presente parere riguarda il solo tempo determinato per il periodo ottobre 2022/marzo 2023

VISTI INOLTRE

- ❖ il calcolo della spesa massima di personale illustrati nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e nel parere del responsabile servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole all'allegata proposta di deliberazione.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Claudia Baggini

